



Città di Caserta  
Medaglia d'Oro al Merito Civile

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### Delibera n. **55**

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **29** del mese di **Maggio** alle ore **13,30** in Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza del SINDACO **Avv. Carlo MARINO**

Con la presenza dei seguenti Assessori:

			<b>P</b>	<b>A</b>
<b>1</b>	<i>Sindaco</i>	<b>MARINO Carlo</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<i>Vice Sindaco Assessore</i>	<b>DE MICHELE Francesco</b>		<b>X</b>
<b>3</b>	<i>Assessore</i>	<b>CASALE Emiliano</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<i>Assessore</i>	<b>ESPOSITO Dora</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<i>Assessore</i>	<b>MONACO Lucia</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<i>Assessore</i>	<b>PIAZZA Raffaele</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<i>Assessore</i>	<b>PICA Federico</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<i>Assessore</i>	<b>PONTILLO Alessandro</b>	<b>X</b>	
<b>9</b>	<i>Assessore</i>	<b>SPARAGO Maria Giovanna</b>		<b>X</b>

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dott. Salvatore Massi**

Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.

**ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**: art. 134 comma 4° L. 267/2000





**Città di Caserta**  
**Medaglia d'Oro al Merito Civile**  
*Il Segretario Generale*

Preso atto che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri n. 27/2020 ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus, a seguito dell'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, dichiarata dall'OMS, per il periodo di sei mesi.

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti adottati vi è il D.L. del 17 marzo 2020 che, tra l'altro, al comma 1 dell'art. 73 testualmente dispone: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale rogante, ha condiviso con il Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta Comunale della Città di Caserta possano partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della proposta deliberativa posta all'o.d.g. previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale con modalità telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest'ultimo la identificazione dei singoli componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l'intervento può avvenire con videochiamata a mezzo dei seguenti applicativi: Whatsapp, Skype, Google Meet.

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPTIA (IMU);**
- 2. TARI – TASSA RIFIUTI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO, N. 18;**
- 3. CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO ALL'EX DIPENDENTE, IN QUIESCENZA, IZZO DOMENICO, AI SENSI DELL'Art. 5, DEL D.L. N. 95/2012 E S.M.I.;**
- 4. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 26/5/2016. COSTITUZIONE COMUNE DI CASERTA IN SAD – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CONEDA CASERTA E REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SAD. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE;**

**5. PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 "RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO COMUNALE A PAGAMENTO CON RIGENERAZIONE URBANA E RIUSO DELL'AREA ADIACENTE L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA DI CASERTA, RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO CON INTERVENTI SULLA VIABILITA' ED IMPLEMENTAZIONE MOBILITA' ELETTRICA". DESIGNAZIONE DEL SOGGETTO PROMOTORE, NOMINA RUP ED ESPRESSO MANDATO PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all'ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale la situazione rilevata dallo scrivente è la seguente:

Sindaco Avv. Carlo Marino presente fisicamente;

Assessore dott. Emiliano Casale presente fisicamente;

Assessore Sig.ra Dora Esposito assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Whatsapp su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo.

Assessore Prof.ssa Lucia Monaco presente fisicamente;

Assessore Avv. Raffaele Piazza presente fisicamente;

Assessore Prof. Federico Pica presente fisicamente;

Assessore Arch. Alessandro Pontillo presente fisicamente;

Assessore Dott.ssa Sparago Maria Giovanna presente fisicamente;

Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il regolare svolgimento della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato favorevolmente la prefata proposta deliberativa poste all'o.d.g. del 29 maggio 2020 con le varie modalità su riportate.

Caserta li 29 maggio 2020

*Il Segretario Generale  
f.to Dott. Salvatore Massi*

## Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote Anno 2020

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### IL DIRIGENTE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

#### **Dato atto** che:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

- l'art. 1, comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la

seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Considerato** che con Deliberazione n. 28 del 23 aprile 2018 del Consiglio Comunale, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Caserta, ai sensi dell'art. 244 e segg. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 ed in base a tale dichiarazione il Comune è tenuto ad applicare le aliquote massime consentite dalla norma statale per ogni tipologia di imposta, tassa e tributo;

**Ritenuto**, per quanto sopra di approvare le aliquote del tributo come segue:

- art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019, aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,6 per cento**;
- art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019, aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,1 per cento**;
- art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla rendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo **0,25 per cento**;
- art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari **all'1,06 per cento**;
- art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo **1,06 per cento**, di cui la quota pari allo **0,76 per cento** è riservata allo Stato;
- art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019 per gli immobili diversi, l'aliquota di base è pari **allo 1,06 per cento**;
- art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita **è ridotta al 75 per cento**.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Dato atto** che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020 ai sensi dell'art.107, comma 2, del D.L. 18/2020.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

#### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:
  - aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 per cento;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1 per cento;



- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla rendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,25 per cento;
  - aliquota di base per i terreni agricoli è pari all'1,06 per cento;
  - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota è pari allo 1,06 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
  - per gli immobili diversi da quelle di cui ai punti precedenti l'aliquota è pari allo 1,06 per cento;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita è ridotta al 75 per cento.
- 3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
  - 4) Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la successiva Deliberazione Giunta
  - 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori.

***Il Dirigente***  
***f.to Dott. Francesco Biondi***

## Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote Anno 2020

### LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di Deliberazione presentata dal responsabile della struttura allegata alla presente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

#### DELIBERA

- 1- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2- Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:
  - aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 per cento;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1 per cento;
  - aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla rendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,25 per cento;
  - aliquota di base per i terreni agricoli è pari all'1,06 per cento;
  - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota è pari allo 1,06 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
  - per gli immobili diversi da quelle di cui ai punti precedenti l'aliquota è pari allo 1,06 per cento;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita è ridotta al 75 per cento.
- 3- Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

- 4- Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la successiva Deliberazione Giuntaale
- 5- Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori.

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote Anno 2020**

**Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000**

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: **f.to favorevole**

Caserta, 26/05/2020

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
*f.to Ing. Francesco Biondi*

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **f.to favorevole**

Caserta, 26/05/2020

**IL DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI**  
*f.to Ing. Francesco Biondi*

**IL SINDACO**  
**f.to Avv. Carlo Marino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to Dott. Salvatore Massi**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n° 69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta li 01/06/2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**f.to Domenicantonio Matrisciano**